



**OGGETTO:** Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento smaltimento e recupero, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTE altresì:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*” e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:
  - riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
  - riutilizzo;
  - riciclo sotto forma di materia;
  - recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
  - smaltimento in discarica;
- le direttive contenute nel pacchetto UE sull’economia circolare, pubblicate nella GUUE del 14/06/2018 e che prevedono la modifica di sei Direttive europee:
  - direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  - direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  - direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTI

- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 03 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il decreto legislativo 03 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2006, n. 19, concernente “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale. Decreto legislativo 22/1997, art. 28, comma 7”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 288, concernente “D.lgs. 59/2005 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 239, concernente “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 865 concernente “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 febbraio 2020 n. 44 di integrazione della deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 865;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 (G.U. 108 del 11/05/2017) sostitutivo del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2008, che definisce il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la L.R. n. 16 del 23/11/2020 “Disposizioni modificative di leggi regionali” e in particolare l'art. 8 che ha modificato la L.R. n.16/2011 indicando che a partire dal 01/01/2021 “*La Regione*

*provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006" e disponendo che "La Città metropolitana di Roma capitale e le province trasmettono in tempo utile all'autorità regionale competente di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 16/2011, come modificato dal presente articolo, la documentazione relativa alle domande di autorizzazione integrata ambientale ad esse pervenute";*

CONSIDERATO che:

- il D. M. n.58 del 06/03/2017, all'articolo 1, stabilisce l'oggetto di applicazione rappresentato sostanzialmente dalla disciplina delle tariffe relative alle istruttorie e ai controlli di attività assoggettate al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale definisce l'elenco delle categorie di attività per cui è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale (o provinciale secondo le eventuali previsioni normative di delega);
- l'articolo 10 comma 3 del DM 58/2017 prevede che *"nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma"*;
- l'articolo 2 (tariffe relative all'istruttoria) prevede che *"le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla parte II"*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- revocare la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 865 concernente "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione

dei rifiuti di competenza regionale” in ragione dell’intervenuto Decreto Ministeriale n. 58/2017;

- applicare una gradualità nella riduzione delle tariffe in funzione delle dimensioni dell’impresa di cui all’installazione AIA in ragione dei relativi impegni istruttori e di verifica.

CONSIDERATO che le attività previste nel suddetto d.lgs. 152/2006 devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VALUTATE le spese che l’Amministrazione regionale sostiene relativamente alla convocazione della conferenza di servizi, come dettato al Capo IV, Titolo I, art. 208, punto 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché per i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di autorizzazione e le spese che ARPA Lazio sostiene per le attività di controllo;

ATTESA la necessità, al fine di concorrere al contenimento e al controllo della spesa regionale, di porre a carico dei soggetti interessati gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai necessari controlli;

RITENUTO pertanto:

- di procedere alla determinazione delle “Tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla definizione, in applicazione del D.M. n. 58 del 6 marzo 2017, delle “Modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che ai fini della riscossione delle somme derivanti dal pagamento delle tariffe il capitolo in entrata è il n. E0000341552;

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 865 concernente “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;
2. di approvare il documento denominato “Tariffe istruttorie per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, in applicazione del D.M. n. 58 del 6 marzo 2017, il documento denominato “Modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che restano fermi gli oneri previsti precedentemente in ordine alle autorizzazioni rilasciate.

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà a tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto alle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alla Città Metropolitana di Roma, ad ARPA Lazio e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e produce effetti dalla data di pubblicazione sul BURL.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)).

**ALLEGATO "A"**

## Tariffe istruttorie per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti

Procedimento	Tariffa (€)
Autorizzazione unica nuovi impianti di gestione rifiuti ex art. 208, D.lgs. 152/2006 (ordinaria)	4.270,00
Rinnovo autorizzazione unica impianti di gestione rifiuti ex art. 209, D.lgs. 152/2006 (ordinaria)	2.135,00
Riesame o riesame con valenza di rinnovo ai sensi degli artt. 208 e 209 D.lgs. 152/2006	2.300,00
Modifica sostanziale autorizzazione ex art. 208, D.lgs. 152/2006 (ordinaria)	4.270,00
Modifica non sostanziale autorizzazione ex art. 208, D.lgs. 152/2006 (ordinaria)	2.000,00
Autorizzazione adeguamento impianto esistente sulla base di decreti specifici (per impianti autorizzati in ordinaria ex art. 208)	3.670,00
Autorizzazione per impianto mobile ex art. 208, comma 15, D.lgs. 152/2006	1.340,00
Rinnovo autorizzazione per impianto mobile ex art. 208, comma 12 D.lgs. 152/2006	500,00
Nulla osta campagna di attività per impianto mobile ex art. 208, comma 15, D.lgs. 152/2006	300,00
Autorizzazione per impianti di ricerca e di sperimentazione sui rifiuti ex art. 211, D.lgs. 152/2006	2.620,00
Volturazione autorizzazioni, variazione sede legale o ragione sociale, ecc. art. 29 nonies comma 4, D.lgs. 152/2006	200,00
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) nuove installazioni/modifiche/riesami – Titolo III bis del D.lgs. 152/2006	Vedi allegato B
Rilascio Autorizzazione Transfrontaliera	Vedi D.M. 03/09/1998 n. 370*

\* Tariffe già definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti".

## ALLEGATO "B"

### **MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO ASSOCIATE AD ATTIVITA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in recepimento del D.M. 06/03/2017 n.58**

#### **Premessa**

Con D.M. 6 marzo 2017 n. 58 è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina le modalità anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

*Ai sensi dell'art.10 comma 3 del DM 6 marzo 2017 n. 58, "nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma"*

Ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale:

*"le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla parte II"*.

Pertanto per le tariffe istruttorie nel presente adeguamento regionale si applica il 50% dell'importo indicato negli allegati I, II e III del D.M. 06/03/2017 trattandosi di importi calcolati per installazioni in cui sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla parte II (ovvero di competenza statale).

Il presente documento infatti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto Ministeriale si propone di riportare le tariffe a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti istruttori di AIA, nonché definire meglio i significati tecnici delle varie voci che compongono la tariffa anche al fine di evitare incertezze interpretative e consentire l'agevole calcolo di determinazione dei compensi che il Gestore deve versare in favore dell'Autorità Competente e dell'Autorità di Controllo.

A tal fine, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 152/06 e smi, si definisce:

- Autorità Competente AIA: la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Autorità di Controllo AIA: ARPA Lazio

## **ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA E AI CONTROLLI NONCHE' MODALITA' APPLICATIVE DI CALCOLO**

Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie per installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trova applicazione l'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017 e, ai sensi del relativo comma 7, i costi ( $C_{ARIA}$ ,  $C_{H2O}$ ,  $C_{RP}$ ,  $C_{RNP}$ ,  $C_{CA}$ ,  $C_{RI}$ ,  $C_{EM}$ ,  $C_{Od}$ ,  $C_{ST}$ ,  $C_{RA}$ ) indicati all'Allegato I e i costi ( $C_{ARIA'}$ ,  $C_{H2O'}$ ,  $C_{RP'}$ ,  $C_{RNP'}$ ,  $C_{CA'}$ ,  $C_{RI'}$ ,  $C_{EM'}$ ,  $C_{Od'}$ ,  $C_{ST'}$ ,  $C_{RA'}$ ) indicati all'Allegato II sono ridotti di un ulteriore 25% (totale 75%) per le micro imprese, di cui alla definizione del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. I parametri dimensionali per la definizione di microimpresa sono riportati in calce al presente allegato.

Ai fini della determinazione della tariffa istruttoria per **nuova installazione o modifica sostanziale (Ti)** si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, tenendo conto della misura massima del 50% (ridotti di un ulteriore 25% per un totale del 75% per le micro imprese) dell'importo riportato nel suddetto Allegato I, come prevista dall' art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale, ad esclusione del coefficiente  $C_D$  per il quale è già riportato l'importo per "Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Ai fini della determinazione della tariffa istruttoria per il **riesame con valenza di rinnovo (Tr)** si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato II al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, tenendo conto della misura massima del 50% (ridotti di un ulteriore 25% per un totale del 75% per le micro imprese) dell'importo riportato nel suddetto Allegato II, come prevista dall' art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale, ad esclusione del coefficiente  $C_D$  per il quale è già riportato l'importo per "Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La tariffa per le istruttorie in caso di **modifiche non sostanziali**, richiamata all'Allegato III del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene fissata in 2.025 € (riduzione 50% rispetto a quanto riportato per tutte le tipologie di impresa), qualora la modifica richiesta non comporti necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo, la tariffa istruttoria da corrispondere viene fissata in 4.050 € (3.037,50 € per le microimprese).

**La tariffa relativa alle attività di controllo (Tc)**, di cui all'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene determinata secondo i criteri previsti dall'Allegato IV con i seguenti adeguamenti:

- I coefficienti ( $C_{ARIA}$ ,  $C_{H2O}$ ,  $C_{RP}$ ,  $C_{RNP}$ ,  $C_{CA}$ ,  $C_{RI}$ ,  $C_{EM}$ ,  $C_{Od}$ ,  $C_{ST}$ ,  $C_{RA}$ ,  $C_{SME}$ ,  $C_{LDAR}$ ,  $C_{SUO}$ ) SONO ridotti del 50% per le microimprese e del 25% per le piccole imprese come definite dalla DM 18 aprile 2005. I parametri dimensionali per la definizione di microimpresa e piccola impresa sono riportati in calce al presente allegato;

## **PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI**

La tariffa istruttoria è calcolata con riferimento all'intera installazione oggetto della domanda AIA (o alla parte di installazione afferente al Gestore, nel caso di presenza di più Gestori), indipendentemente dal fatto che essa sia costituita da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC tecnicamente connesse o funzionali a l'attività IPPC e non.

In particolare, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto, indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati. Nel caso in cui nella stessa installazione/sito siano presenti attività IPPC gestite da diversi soggetti, ogni Gestore dovrà provvedere al versamento degli oneri istruttori facendo riferimento alle attività di propria competenza (incluse attività connesse e/o funzionali alle attività IPPC) e ai relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati).

### **Modalità per il calcolo del numero di emissioni e del numero di inquinanti significati per il calcolo della tariffa relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi.**

#### ***Punti di emissione***

Sono considerati significativi, ai fini della quantificazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in AIA. Nel caso in cui il Piano di Monitoraggio e Controllo non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, per le emissioni in aria si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate.

Devono escludersi dalla quantificazione delle tariffe le emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs1. 52/06 e s.m.i.

Relativamente agli scarichi idrici, i cosiddetti scarichi 'parziali' di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso, a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria e di controllo, salvo il caso in cui i predetti controlli siano espressamente previsti nel quadro prescrittivo.

Sono, inoltre, esclusi dal calcolo della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli gli scarichi in rete fognante di acque reflue domestiche ove non previste dal PMeC.

#### ***Inquinanti***

Ai fini della determinazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, deve farsi riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo compresi quelli previsti solo a fini conoscitivi e non associati a valori limite.

**Ulteriori criteri:**

- **Metalli:** se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, oltre ai singoli metalli, deve considerarsi la sommatoria come parametro aggiuntivo;
- **COV:** se il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede la determinazione dei COV, ai fini della determinazione della tariffa si deve tenere conto del costo di ogni singolo composto e della sommatoria come parametro aggiuntivo, salvo nel caso in cui il quadro prescrittivo non ne imponga la determinazione mediante il FID;
- Le emissioni "dismesse" ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel provvedimento di AIA, sono state dismesse definitivamente non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel provvedimento di AIA la data di dismissione;
- I camini di 'by-pass' o le emissioni di emergenza non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa, qualora non siano previste specifiche misurazioni di parametri chimici;
- Le emissioni 'non attive', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel provvedimento di AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa.

**MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE**

Le tariffe istruttorie vanno versate preliminarmente alla presentazione dell'istanza di AIA e alla domanda dovrà essere allegata copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, a pena di irricevibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 06/03/2017 n.58.

I versamenti delle tariffe dovranno essere effettuati da parte dei soggetti interessati secondo le seguenti modalità alternative:

- c/c postale n. 785014 intestato alla Regione Lazio, causale del versamento "Cap. 341552 - D.lgs. 152/2006 - Tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- oppure c/c bancario n. 292 intestato alla Regione Lazio, codice IBAN IT03M0200805255000400000292, causale del versamento "Cap. 341552 - D.lgs. 152/2006 - Tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti".

L'attestazione del pagamento delle citate tariffe dovrà essere allegata all'istanza per tutte le autorizzazioni richieste, in mancanza della quale non potrà essere avviato il procedimento.

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA Lazio sul conto corrente dell'Agenzia, i cui estremi sono comunicati ai gestori mediante pubblicazione sul sito web, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

A tal fine, nel rispetto dell'articolo 3 del DM 6 marzo 2017, l'attività di controllo da parte di ARPA Lazio viene così articolata:

- a) **la verifica "d'ufficio"**, verifica documentale della regolarità degli autocontrolli riportati nel PMeC e del rispetto dei limiti delle emissioni prevista all'art.3 comma 1, senza visita ispettiva in loco, con redazione di sintetica relazione all'Autorità competente e al gestore, comporta il pagamento della tariffa cosiddetta (**T<sub>uff</sub>**) stabilita forfettariamente in 1.200 €;
- b) **verifica di conformità**, la verifica documentale relativa al rispetto delle condizioni di autorizzazione e degli adempimenti ambientali posti in capo al gestore ed è eseguita secondo le previsioni del piano di ispezioni ambientale regionale. Per l'esecuzione del controllo può essere prevista, se necessario, un'ispezione. Alla conclusione dell'attività viene redatta una articolata relazione di valutazione della conformità alle condizioni di autorizzazione e all'osservanza degli adempimenti ambientali. La tariffa prevista per la verifica di conformità (**T<sub>c</sub>**) viene calcolata sulla base dell'allegato IV del DM 6 marzo 2017;
- c) **la verifica in campo** (visita ispettiva) del rispetto globale delle condizioni dell'AIA, compresa la verifica diretta della conformità delle emissioni nelle condizioni di esercizio, riguardante la totalità o una parte delle stesse in relazione ispezioni/visite ispettive già eseguite. Viene effettuata secondo la frequenza prevista dal piano di ispezioni ambientale regionale. L'attività verrà conclusa con una articolata relazione di verifica del rispetto delle condizioni dell'AIA. La corrispondente tariffa è la (**T<sub>c</sub>**) di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017 a cui si aggiunge la tariffa (**T<sub>A</sub>**) di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017 in relazione alle verifiche di conformità ai limiti emissivi eseguite nel corso della verifica medesima.

La tariffa (**T<sub>uff</sub>**) per le verifiche "d'ufficio" dovrà essere versata dai Gestori ad ARPA Lazio entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al rilascio dell'AIA.

ARPA Lazio, nell'ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche "d'ufficio" provvede entro i successivi 120 giorni dalla ricezione degli esiti degli autocontrolli previsti ad opera dei Gestori, alla verifica e alla relativa validazione, in termini di conformità dei medesimi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) e ai limiti delle emissioni prevista all'art.3 comma 1 comunicando i risultati all'Autorità Competente.

La tariffa relativa alla verifica "in campo" (**T<sub>c</sub>**) dovrà essere versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art. 29decies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche (**T<sub>A</sub>**) dovrà essere versata, a seguito di consuntivazione da parte di dell'Autorità di Controllo, contestualmente alla **T<sub>c</sub>**.

La tariffa (**T<sub>uff</sub>**) per le verifiche "d'ufficio" è ricompresa nella tariffa relativa alla verifica di conformità (**T<sub>c</sub>**) per gli anni in cui viene svolta sulla base del programma regionale.

Per le visite presso un'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29decies comma 11ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, entro sei mesi dalla precedente ispezione nella quale sia stata evidenziata una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, si applica l'art. 3 comma 5 del D.M. 58 del 06/03/2017 per il calcolo della tariffa relativa alla verifica (**T<sub>c</sub>**).

In relazione alle modalità secondo cui devono essere equiparati, ai fini della determinazione della (**T<sub>A</sub>**), eventuali prelievi ed analisi che, seppur prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono previsti nell'allegato V del DM 06/03/2017 (art. 3, comma 3, D.M. 58/2017) l'Autorità di Controllo esegue il calcolo della tariffa **T<sub>A</sub>**, effettuando le equiparazioni necessarie per eventuali

prelievi ed analisi non previsti dall'Allegato V e chiede al Gestore il pagamento della stessa informando l'Autorità Competente.

ARPA Lazio, nell'ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche "di conformità" o "in campo" provvede a trasmettere, entro 60 giorni dall'ultimo sopralluogo in loco o dalla data di ricezione della documentazione richiesta nell'ambito dell'ispezione, la relazione di cui al comma 5 dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Rapporto Finale d'Ispezione), all'Autorità Competente. Tale relazione deve contemplare anche la validazione degli autocontrolli, come innanzi richiamata, gli eventuali rapporti di prova delle analisi eseguite in campo, nonché l'accertamento del corretto esercizio dell'attività, anche con riferimento all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

### Parametri dimensionali

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, **l'impresa che a seguito della verifica** dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

	micro impresa	piccola impresa	media impresa
<b>a) dipendenti</b>	meno di 10	meno di 50	meno di 250
<b>b) fatturato</b>	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
<b>c) totale di bilancio</b>	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere**. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA)<sup>2</sup>. Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*